

Assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico / **PER LORO monoannuale**



Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota informativa, Condizioni contrattuali, Glossario e facsimile della Proposta di assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa e le Condizioni Contrattuali.**





---

## **NOTA INFORMATIVA**

---

Assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico/**PER LORO monoannuale**

**PER LORO monoannuale/Tariffe 6U07AG  
6U0750**

**La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

## **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

### **1. Informazioni generali**

- a) ITAS VITA S.p.A., impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo ITAS Assicurazioni, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ITAS Mutua, in seguito denominata Società.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38123 Trento – ITALIA.
- c) Recapito telefonico: 0461/891711;  
sito Internet: [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it);  
e-mail: [segreteria.dirgn@gruppoitas.it](mailto:segreteria.dirgn@gruppoitas.it).
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M: n.6405 del 11/12/1968 (G.U. n. 5 del 08/01/1969); iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 100035.

**Si rinvia al sito internet [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it), per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.**

### **2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il **patrimonio netto** rispetto all'ultimo bilancio approvato è pari a 94,15 milioni di euro, di cui 24,14 milioni di euro di **capitale sociale** e 70,01 milioni di euro di **riserve patrimoniali**.

**L'indice di solvibilità relativo alla gestione vita è pari a 1,35.** Questo indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## **B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**

### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

PER LORO MONOANNUALE è costituito da due tariffe, le cui caratteristiche sono di seguito riportate:

- a) La tariffa 6U07AG ha una durata limitata ad un solo anno. Tuttavia, salvo disdetta da parte del Contraente, da comunicare per iscritto alla Società con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione viene prorogata automaticamente per un ulteriore anno e così successivamente, fino ad un massimo di 30 anni. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato. L'età minima dell'Assicurato alla data di decorrenza iniziale è di 18 anni, quella massima di 79 anni; conseguentemente l'età a scadenza non può superare l'80° anno. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

- **prestazione in caso di decesso;**
- **coperture complementare facoltativa in caso di decesso causato da infortunio o incidente stradale;**
- **copertura complementare facoltativa in caso di invalidità permanente.**

Per gli aspetti di dettaglio relativi alle prestazioni assicurative, si vedano le Condizioni Contrattuali, rispettivamente artt. 1, 18,19 e 21.

- b) La tariffa 6U0750, riservata ai soci assicurati, presenta le stesse caratteristiche della tariffa 6U07AG ma, rispetto ad essa, prevede il pagamento di un premio inferiore.

L'immediata copertura del rischio di morte è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società.

**Qualora l'Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, limitandosi alla compilazione di un questionario sanitario, la garanzia della prestazione principale in**

**caso di decesso dell'Assicurato rimane sospesa per un periodo di 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore dell'assicurazione.** Detto periodo viene denominato "periodo di carenza".

**Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni, oppure a sette anni nel caso in cui l'Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti dalla Società e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.**

Qualora il contratto fosse stipulato in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati nel documento di polizza, l'applicazione delle suddette limitazioni avviene tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento delle assicurazioni sostituite.

Nel caso il nuovo capitale assicurato fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di carenza trova applicazione solo alla parte di capitale eccedente.

**Sono inoltre operanti alcune esclusioni delle suddette garanzie, in caso di decesso dovuto a specifiche cause riportate agli artt. 2, 16, 20 e 22 delle Condizioni Contrattuali.**

**Si richiama infine l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulla necessità ed opportunità di leggere attentamente e scrupolosamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario.**

#### **4. Premi**

Le tariffe di cui al presente fascicolo informativo prevedono il pagamento, da parte del Contraente, di un premio unico anticipato all'atto del perfezionamento del contratto e ad ogni successiva proroga dello stesso. **Tale premio è determinato anno per anno in relazione all'ammontare delle garanzie assicurate e all'età raggiunta dall'Assicurato. Influiscono inoltre lo stato di salute, le attività professionali svolte e gli sport praticati dall'Assicurato alla data di sottoscrizione del modulo della proposta.**

**Il premio quindi è determinato in funzione del rischio di mortalità dell'Assicurato per l'anno di riferimento, pertanto, si evidenzia che ogni anno il premio subisce un incremento, dovuto alla crescita dell'età dell'Assicurato, che risulterà sempre più rilevante man mano che si raggiungono fasce di età più elevate.**

**Il premio può essere corrisposto anche in rate semestrali. Il costo applicato è indicato al punto 6.1.1. della successiva sezione C.**

**I mezzi di pagamento del premio devono avere quale diretta beneficiaria la Società o l'Agente nella sua qualità di intermediario della Società stessa e sono: assegno postale, assegno bancario e assegno circolare non trasferibili, bonifico bancario, S.D.D. (Sepa Direct Debit), bollettino c/c postale, vaglia postale o similari, carte di credito o di debito. È tassativamente vietato il pagamento del premio in contanti, ai sensi della normativa diramata dall'Istituto di Vigilanza.**

**Informazione necessaria per contratti connessi a mutuo o ad altri finanziamenti:** considerando il contratto medio in termini di premio, riferito alla garanzia base e relativo a prodotti analoghi già commercializzati, **si evidenzia che per 154,00 euro di premio medio pagato annualmente i costi a carico del debitore/Assicurato sono pari a 36,96 euro (24,00% del premio annuo) e la quota parte dei costi percepita in media dagli intermediari è pari a 23,37 euro (63,24% dei costi).**

#### **5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Il presente contratto non prevede alcuna partecipazione agli utili.

#### **C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE**

##### **6. Costi**

##### **6.1. Costi gravanti direttamente sul contraente.**

##### **6.1.1. Costi gravanti sul premio.**

Tipo di costi tariffa 6U07AG	Costi
Costi di caricamento applicato su ogni premio unico	24,0%
Interessi di frazionamento su premio unico, nel caso di scelta di pagamento semestrale	1,0%

Tipo di costi tariffa 6U0750	Costi
Costi di caricamento applicato su ogni premio unico	24,0%
Interessi di frazionamento su premio unico, nel caso di scelta di pagamento semestrale	1,0%

I costi suddetti servono alla Società per far fronte alle spese sostenute per il collocamento e per la gestione del contratto.

Costi eventuali per le visite mediche.

Inoltre, **nei casi espressamente previsti dalla Società**; ossia, nel caso di capitali complessivamente assicurati con la Società, che alla data di redazione della presente nota informativa sono superiori a 300.000,00 euro, oppure in caso di età dell'Assicurato superiore a 65 anni o in caso di problemi sanitari desunti dalle informazioni rese dall'Assicurato sul proprio stato di salute, **l'Assicurato deve sottoporsi, a proprie spese, a visita medica e ad eventuali accertamenti presso il suo medico di fiducia per certificare il proprio stato di salute.** Tali costi non sono quindi preventivamente quantificabili.

L'Assicurato, inoltre, può sottoporsi a visita medica per certificare il proprio stato di salute secondo le modalità appena descritte anche nei casi non espressamente previsti dalla Società.

**6.1.2. Costi per riscatto.**

Il presente contratto non ammette la possibilità di riscatto.

**6.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.**

Il presente contratto non prevede alcuna partecipazione agli utili.

**Con riferimento ai costi, descritti nel precedente paragrafo, si evidenzia che una parte di questi è riconosciuta all'intermediario. In particolare la quota dei costi percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo a questo prodotto, è la seguente:**

Descrizione	Percentuale
Quota dei costi percepita in media dagli intermediari	63,24%

**7. Sconti**

Sul presente contratto non sono applicati sconti.

**8. Regime fiscale ed aspetti legali**

**Imposta sui premi**

I premi delle assicurazioni sulla vita e della "prestazione assicurata complementare invalidità permanente" sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni; quelli relativi alla "prestazione assicurata complementare infortunio" sono invece soggetti ad un'imposta del 2,5%.

**Detrazione fiscale dei premi**

I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'Impresa d'assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

In virtù della riduzione d'imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato.

**Tassazione delle somme erogate**

Le somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti sia dall'IRPEF sia dall'imposta sulle successioni.

**Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

### **Diritto proprio del Beneficiario**

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e pertanto non sono soggette ad alcuna tassazione.

## **D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

### **9. Modalità di conclusione e di perfezionamento del contratto**

Per le modalità di perfezionamento e per la decorrenza della copertura assicurativa si rinvia all'art. 4 delle Condizioni Contrattuali.

### **10. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi**

È facoltà del Contraente sospendere in qualsiasi momento il pagamento dei premi.

**Trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del versamento della prima rata di premio non corrisposta, il contratto si considera risolto ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.**

**Il Contraente potrà richiedere la riattivazione del contratto risolto.** Per le modalità, i termini e le condizioni economiche di tale richiesta si rinvia all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali.

### **11. Riscatto e riduzione**

Il presente contratto non ammette né la riduzione delle prestazioni assicurate né la possibilità di riscatto.

### **12. Revoca della proposta**

**Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ITAS VITA S.p.A. - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento (Italia), allegando l'originale della proposta.**

### **13. Diritto di recesso**

**Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione.**

**Per l'esercizio del diritto di recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ITAS VITA S.p.A. - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento (Italia), allegando alla stessa l'originale di polizza ed eventuali appendici.** Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata A.R., quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente l'intero premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo nel quale l'assicurazione è stata in vigore.

### **14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione**

Verificatosi il decesso dell'Assicurato, al fine di consentire la corresponsione del capitale assicurato, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti necessari a:

- a) verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- b) individuare con esattezza gli aventi diritto.

L'elenco completo dei documenti necessari è riportato all'art. 12 delle Condizioni Contrattuali per il caso morte e all'art.23 e seguenti per il caso di riconoscimento dell'Invalidità Permanente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'avente diritto.

**Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.**

Quindi, in caso di mancata richiesta di liquidazione della prestazione assicurata entro i termini sopra descritti la

normativa vigente, in termini di rapporti dormienti, **impone alla Società la devoluzione degli importi non reclamati in uno specifico Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

**15. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana.

**16. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto, ed ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto, vengono redatti in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

**17. Reclami**

Premesso che, ai sensi della normativa vigente, non sono considerati reclami le richieste di informazioni o chiarimenti e le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto, eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:

**ITAS VITA S.P.A. – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38123 Trento**

**Fax: 0461 891 840 – e-mail: [reclami@gruppoitas.it](mailto:reclami@gruppoitas.it)**

I reclami devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico;
- b) numero della polizza e nominativo del contraente;
- c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo;
- d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il reclamante non è soddisfatto della risposta, o in caso di mancato riscontro nel termine massimo di 45 giorni di cui sopra, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, a mezzo posta (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353), allegando copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro. Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) al link "Come presentare un reclamo".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm).

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

- 1) **Mediazione finalizzata alla conciliazione:** per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
- 2) **Negoziazione assistita** finalizzata alla composizione bonaria della lite: è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L. 12 settembre 2014 n. 132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
- 3) **Arbitrato:** le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it)



**18. Comunicazioni del Contraente alla Società**

Si ricorda al Contraente che il Codice Civile (artt. 1898 e 1926) dispone l'obbligo di comunicare alla Società i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato eventualmente intervenuti in corso di contratto che possano comportare un aggravamento del rischio.

**19. Conflitto di interesse**

**La Società ha individuato le situazioni di potenziale conflitto di interesse originate da rapporti di service amministrativo infragruppo in essere con la Capogruppo.**

ITAS Vita S.p.A. è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo.

La Società, in relazione alle situazioni di conflitto di interessi, si impegna in ogni caso a:

- effettuare le operazioni nell'interesse dei Contraenti alle migliori condizioni possibili;
- non recare pregiudizio ai Contraenti, operando al fine di contenere i costi a loro carico ed ottenere il migliore risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi assicurativi;
- astenersi dall'effettuare operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi assicurativi.

ITAS VITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Ermanno Grassi  
Direttore Generale  
ITAS Vita S.p.A



---

## **CONDIZIONI CONTRATTUALI**

---

Assicurazione temporanea in caso di morte a premio unico/**PER LORO monoannuale**

**PER LORO monoannuale/Tariffe 6U07AG  
6U0750**

INDICE

La polizza è articolata in diversi capitoli che seguono un criterio logico e consequenziale.

La sommaria descrizione dei contenuti di ciascuna parte della polizza non ha carattere esaustivo e non impegna giuridicamente la Società. Il rapporto assicurativo è regolato unicamente dalle Condizioni Contrattuali.

**LA PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO**

identifica le prestazioni che la Società corrisponderà ai Beneficiari al verificarsi, prima della scadenza contrattuale, degli eventi assicurati ed il calcolo del relativo premio annuo.

**LA PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO**

specifica il momento di conclusione del contratto e di perfezionamento / entrata in vigore della polizza, i tempi e le modalità di revoca della proposta e di recesso iniziale, le possibili conseguenze delle dichiarazioni inesatte o incomplete.

**LA PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO**

spiega:

- gli effetti dell'interruzione del pagamento dei premi e le modalità di ripresa del versamento;
- la possibilità di cedere, dare in pegno, vincolare il contratto.

**LA PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

tratta della designazione dei Beneficiari, degli adempimenti preliminari e della documentazione necessaria per il pagamento delle prestazioni a seconda degli eventi verificatisi.

**LA PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ**

specifica il Foro competente, sottopone il Contratto alla legge italiana e precisa che le tasse ed imposte sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.

**LA PARTE VI – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE**

elenca i casi nei quali il decesso dell'Assicurato è escluso dalla garanzia e le limitazioni temporanee di efficacia della stessa per le polizze stipulate senza preventiva visita medica e in caso di decesso riconducibile ad AIDS.

**LA PARTE VII – CONDIZIONI REGOLANTI LE PRESTAZIONI ASSICURATE COMPLEMENTARI INFORTUNIO**

descrive e regola dettagliatamente la prestazione complementare infortunio che il Contraente può includere in polizza.

**LA PARTE VIII – CONDIZIONI REGOLANTI LE PRESTAZIONI ASSICURATE COMPLEMENTARI INVALIDITA' PERMANENTE**

descrive e regola dettagliatamente la prestazione complementare Invalidità Permanente che il Contraente può includere in polizza.

**PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO**

**Articolo 1 - Prestazioni assicurate**

La Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati, nel caso di morte dell'Assicurato entro la scadenza prestabilita, il capitale assicurato relativo alla tariffa scelta dal Contraente, tra quelle di seguito indicate.

- a) La tariffa 6U07AG ha una durata limitata ad un solo anno. Tuttavia, salvo disdetta da parte del Contraente, da comunicare per iscritto alla Società con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione viene prorogata automaticamente per un ulteriore anno e così successivamente, fino ad un massimo di 30 anni. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato. L'età minima dell'Assicurato alla data di decorrenza iniziale è di 18 anni, quella massima di 79 anni; conseguentemente l'età a scadenza non può superare l'80° anno.
- b) La tariffa 6U0750, riservata ai soci assicurati, presenta le stesse caratteristiche della tariffa 6U07AG ma, rispetto ad essa, prevede il pagamento di un premio inferiore

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza, il contratto si estingue ed i premi pagati restano acquisiti alla Società in corrispettivo del rischio corso.

L'importo del capitale assicurato è indicato nel documento di polizza.

Il capitale assicurato non potrà essere inferiore a 15.000 euro.

La Società garantisce anche le prestazioni assicurate complementari descritte e regolate ai successivi artt. 18 e seguenti, purché espressamente richiamate nel documento di polizza.

**Articolo 2 - Esclusioni e limitazioni (rinvio)**

La garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fatte salve le esclusioni descritte all'art. 16, che operano anche nel caso di successivi cambiamenti di professione dell'Assicurato, e le limitazioni per contratti senza visita medica o correlate ad AIDS descritte all'art. 17, nonché quelle relative alle prestazioni assicurate complementari descritte agli artt.18 e seguenti.

**Articolo 3 - Premi**

Per le tariffe 6U07AG e 6U0750 è prevista la corresponsione di un premio unico che viene determinato, anno per anno, in base all'ammontare delle garanzie assicurate e all'età raggiunta dall'Assicurato. Influiscono inoltre lo stato di salute, le attività professionali svolte e gli sport praticati dall'Assicurato alla data di sottoscrizione della proposta. Tale premio può essere corrisposto anche in rate semestrali.

Il premio del primo anno, anche ove sia previsto un frazionamento in più rate, è dovuto per intero.

Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

Le prestazioni assicurate di cui all'art. 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico, dovuto in via anticipata all'atto del perfezionamento del contratto ed ad ogni successiva proroga dello stesso.

**I mezzi di pagamento del premio devono avere quale diretta beneficiaria la Società o l'Agente nella sua qualità di intermediario della Società stessa** e sono: assegno postale, assegno bancario e assegno circolare non trasferibili, bonifico bancario, S.D.D. (Sepa Direct Debit), bollettino c/c postale, vaglia postale o similari, carte di credito o di debito. **E' tassativamente vietato il pagamento del premio in contanti**, ai sensi della normativa diramata dall'Istituto di Vigilanza.

**PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO**

**Articolo 4 – Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell' assicurazione**

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società.

L'assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore ed ha efficacia, a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto stesso o dalle ore 24 del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza, se successivo.

#### **Articolo 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.**

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società stessa si riserva:

- quando esiste dolo o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già avvenuto il sinistro, di rifiutare qualsiasi pagamento, ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile;
- quando non esiste dolo o colpa grave, di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

#### **Articolo 6 - Revoca della proposta**

**Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ITAS VITA S.p.A. – Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38123 Trento (Italia), allegando l'originale della proposta.**

#### **Articolo 7 - Diritto di recesso**

**Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione.**

**Per l'esercizio del diritto di recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: ITAS VITA S.p.A. - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento (Italia), allegando alla stessa l'originale di polizza ed eventuali appendici nonché, in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso al recesso sottoscritto dal creditore o dal vincolatario.** Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata A.R., quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente l'intero premio da questi eventualmente corrisposto, al netto della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo nel quale l'assicurazione è stata in vigore. La Società rinuncia a recuperare le spese sostenute per l'emissione del contratto.

### **PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO**

#### **Articolo 8 - Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del Contratto**

**Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza del versamento, costituisce, a partire da quest'ultima data, interruzione del pagamento dei premi.**

**A seguito dell'interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve ed i premi pagati restano acquisiti alla Società.**

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

#### **Articolo 9 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del Contratto**

**Entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il Contraente potrà richiedere, per iscritto, la riattivazione del contratto risolto.**

**La riattivazione è subordinata all'accettazione della Società che si riserva la facoltà di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito e, comunque, al**

**pagamento integrale di tutte le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e la data di riattivazione.**

**La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo quanto previsto all'art. 16 per il caso di suicidio.**

#### **Articolo 10 - Cessione, Pegno e Vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del documento di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di liquidazione delle prestazioni assicurate richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

### **PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

#### **Articolo 11 - Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi nei quali la designazione di beneficio non possa essere revocata o modificata le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, potranno essere esercitate previo l'assenso scritto di tutti i Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alla specifica polizza vita o sia espressamente attributiva delle somme assicurate con tale polizza.

#### **Articolo 12 - Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

**Si specifica, qui di seguito, la documentazione che i Beneficiari devono presentare in caso di decesso dell'Assicurato:**

- **comunicazione dell'avvenuto decesso e richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari accompagnata da copia di un valido documento di identificazione degli stessi;**
- **certificato di morte;**
- **atto notorio o dichiarazione sostitutiva da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento;**
- **in caso di esistenza di testamento, copia autenticata dello stesso;**
- **atto notorio o dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'individuazione degli eredi legittimi e/o testamentari, le loro complete generalità e capacità di agire;**
- **relazione medica sulle cause del decesso dell'Assicurato redatto su apposito modulo fornito dalla Società, ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario necessaria per verificare l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio che venisse eventualmente richiesta dalla Società (a titolo esemplificativo certificato necroscopico, cartelle cliniche, compresa quella del primo ricovero contenente l'anamnesi personale remota, esami clinici, autopsia ove eseguita, verbale dell'Autorità competente giunta sul luogo ed esito delle indagini disposte dall'autorità giudiziaria);**
- **originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento;**

- **in caso di Beneficiari minori o incapaci o sottoposti ad Amministrazione di sostegno: originale o copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, in capo al legale rappresentante, all'incasso delle somme dovute, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego delle somme stessa;**
- **in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta di liquidazione sottoscritto dal creditore o dal vincolatario.**

**La Società si riserva inoltre di richiedere, per casi eccezionali, ulteriore documentazione relativa a particolari esigenze istruttorie.**

Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell'avente diritto.

## **PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ**

### **Articolo 13 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede o del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

### **Articolo 14 - Rinvio alle norme di legge**

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

### **Articolo 15 - Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari o dei loro aventi diritto.

## **PARTE VI – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DELLE GARANZIE**

### **Articolo 16 - Esclusioni**

**È escluso dalla garanzia il decesso causato da:**

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'assicurato ad atti guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, insurrezioni, sommosse o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile, ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'assicurato in un Paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;**
- **armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- **guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo di abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti del rinnovo;**
- **partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore, nonché pratica di sport estremi (es. sci alpinismo, scalata di roccia e accesso a ghiacciai oltre il 3° grado – Scala U.I.A.A., sci acrobatico e tuffi dalle grandi altezze) e relative prove;**
- **svolgimento delle seguenti professioni: addetto all'attività subacquea in genere, speleologia, lavoratori di gallerie, pozzi, miniere e simili, attività che implicino contatto/uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo, operai di aziende petrolifere su piattaforme, personale circense, controfigure cinematografiche;**

- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- Infortuni dell'Assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).
- Malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

In questi casi, sempreché il contratto risulti al corrente con il pagamento del premio, la Società corrisponde un importo pari alla somma dei premi pagati al netto di accessori e di eventuali premi per prestazioni assicurate complementari.

#### **Articolo 17 - Limitazioni**

L'immediata copertura del rischio di morte è subordinata alla circostanza che l'Assicurato si sia sottoposto a visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dalla Società.

Qualora l'Assicurato, previo assenso della Società, abbia scelto di non sottoporsi a visita medica, la garanzia del capitale assicurato per il caso di morte viene sospesa per un periodo, della durata più avanti specificata, denominato "*periodo di carenza*".

In caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di carenza, la Società restituirà, sempreché il contratto risulti al corrente con il pagamento del premio, una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto di accessori e di eventuali premi per prestazioni assicurate complementari.

Tale limitazione non si applica e quindi la Società garantisce l'intero capitale assicurato, esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga durante il periodo di carenza per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della garanzia:

- a) una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) shock anafilattico;
- c) infortunio, inteso come l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

La durata del periodo di carenza è pari a 6i mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Limitatamente al caso di decesso dovuto a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a cinque anni, oppure a sette anni nel caso in cui l'Assicurato, pur essendosi sottoposto a visita medica, abbia rifiutato di effettuare gli esami clinici richiesti dalla Società e necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività.

Qualora il contratto fosse stipulato in sostituzione di uno o più precedenti contratti, espressamente richiamati nel documento di polizza, l'applicazione delle suddette limitazioni avviene tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento delle assicurazioni sostituite.

Nel caso il nuovo capitale assicurato fosse superiore al capitale assicurato dal contratto sostituito, il periodo di carenza trova sempre applicazione alla parte di capitale eccedente.

Per contratti con capitali complessivamente assicurati superiori a 300.000,00 euro, oppure in caso di età dell'Assicurato superiore a 65 anni o in caso di problemi sanitari desunti dalle informazioni rese dall'Assicurato sul proprio stato di salute, l'Assicurato deve in ogni caso sottoporsi, a proprie spese, a visita medica e ad eventuali accertamenti richiesti dalla Società per certificare il proprio stato di salute e, pertanto, la copertura assicurativa è immediatamente operante (assenza di carenza).

#### **PARTE VII – CONDIZIONI REGOLANTI LE PRESTAZIONI ASSICURATE COMPLEMENTARI INFORTUNIO**



**Articolo 18 - Prestazioni assicurate complementari**

A condizione che il Contraente abbia corrisposto il relativo premio, la Società garantisce le prestazioni assicurate complementari che, su richiesta dello stesso Contraente, sono state espressamente richiamate nel documento di polizza.

Le condizioni regolanti le prestazioni assicurate complementari sono riportate nei successivi articoli.

**Articolo 19 - Assicurazione complementare per il pagamento di un ulteriore capitale in caso di morte per infortunio**

In aggiunta agli obblighi assunti con la polizza vita e per la medesima durata contrattuale, la Società si impegna a pagare:

- 1) in caso di morte dell'Assicurato per infortunio un ulteriore capitale, oltre quello base, pari a 50.000 euro;
- 2) in caso di infortunio mortale derivante da investimento o comunque da incidente in occasione di guida o uso di mezzi di locomozione pubblici o privati abilitati alla circolazione stradale un ulteriore capitale, oltre quello base, pari a 100.000 euro.

Le suddette prestazioni complementari sono garantite alle condizioni di cui al successivo articolo 20.

**Articolo 20 - Condizioni di applicabilità**

a) La Società assume l'assicurazione complementare in base alle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dall'Assicurando nella proposta per l'assicurazione vita e per l'assicurazione complementare infortuni, nonché negli altri documenti allegati.

b) Agli effetti dell'assicurazione complementare, per infortunio mortale si intende il caso di morte cagionato direttamente ed esclusivamente da una lesione corporale - oggettivamente constatabile - subita accidentalmente e involontariamente dall'Assicurato e prodotta da causa esterna, violenta e repentina, purché il decesso sia avvenuto entro 6 mesi dall'infortunio stesso.

c) **La garanzia non comprende la morte dipendente direttamente o indirettamente da:**

- **inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, insurrezione, sommosse, o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;**
- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **reati dolosi commessi dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti;**
- **lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure praticate non in rapporto ad infortunio;**
- **guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo di abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti del rinnovo;**
- **partecipazione a duelli, risse, gare e corse in genere e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore, nonché pratica di sport estremi (es. sci alpinismo, scalata di roccia e accesso a ghiacciai oltre il 3° grado - Scala U.I.A.A., sci acrobatico e tuffi dalle grandi altezze) e relative prove;**
- **svolgimento delle seguenti professioni: addetto all'attività subacquea in genere, speleologia, lavoratori di gallerie, pozzi, miniere e simili, attività che implicino contatto/uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo, operai di aziende petrolifere su piattaforme, personale circense, controfigure cinematografiche;**
- **incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;**
- **infortuni dell'Assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).**

d) **L'assicurazione complementare si estingue ed i premi percepiti restano acquisiti alla Società:**

- in caso di mancato pagamento del premio infortuni;
- in caso di mancato pagamento, cessazione o esonero, per qualsiasi causa, del pagamento dei premi dell'assicurazione vita;
- al termine del periodo previsto per il pagamento dei premi dell'assicurazione vita e comunque alla fine dell'anno di assicurazione in cui l'Assicurato avrà compiuto il 70° anno di età.

L'eventuale riscossione del premio infortuni nei casi di cui al presente articolo non obbliga la Società, la quale restituirà quanto erroneamente incassato.

- e) Gli aventi diritto dovranno consentire alla Società lo svolgimento delle indagini ed autorizzare i medici, intervenuti dopo l'infortunio, a dare le informazioni che fossero richieste.

Per quanto non regolato nei punti precedenti valgono, nella misura in cui sono applicabili, le Condizioni Contrattuali della polizza vita e sussidiariamente le norme di Legge.

## **PARTE VIII – CONDIZIONI REGOLANTI LE PRESTAZIONI ASSICURATE COMPLEMENTARI INVALIDITA' PERMANENTE**

### **Articolo 21 – Definizione**

Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che a seguito di singolo infortunio o singola malattia, non preesistenti alla sottoscrizione del contratto, indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia definitivamente ed irrimediabilmente diminuito la propria capacità di esercizio di qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione svolta dall'Assicurato al momento del sinistro. L'invalidità si intende totale e permanente quando sia superiore ai due terzi (66%), intendendo tale valutazione effettuata in base alla tabella INAIL allegata al DPR 1124 del 30/06/1965.

La Compagnia si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare in autonomia il riconoscimento dell'invalidità con medici di propria fiducia; accertamenti eseguiti da altri enti non vengono presi in considerazione.

In caso di riconoscimento dell'invalidità, così come sopra descritta, il capitale assicurato verrà liquidato dalla Società all'Assicurato.

### **Articolo 22 - Esclusioni**

**Viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verificano dopo il 65° anno di età dell'Assicurato e quelli dipendenti da:**

- **dolo del Contraente o del Beneficiario;**
- **reati dolosi commessi dall'Assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti;**
- **partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;**
- **inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti;**
- **partecipazione a duelli, risse, gare e corse in genere e relativi allenamenti, scalate di rocce e accessi a ghiacciai;**
- **infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici in genere, anteriori alla data di conclusione del contratto;**
- **infortunio verificatosi sia in volo che a terra, in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare che come civile, fatta eccezione dei viaggi compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore autorizzati al volo di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti, titolari di brevetto idoneo, con esclusione in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche;**
- **infortuni dell'Assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di**

**ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).**

- **Malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.**

**In questi casi, sempreché il contratto risulti al corrente con il pagamento del premio, la Società corrisponde un importo pari alla somma dei premi pagati.**

#### **Articolo 23 - Denuncia e accertamento dello stato di Invalidità Permanente**

**Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l'Assicurato deve farne denuncia alla Società, per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Direzione Generale della Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante.**

La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra.

Il decesso dell'Assicurato che avvenga durante l'accertamento dell'invalidità permanente, ma prima che questa venga riconosciuta, equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità e in questo caso, il capitale assicurato verrà liquidato agli eredi legittimi dell'Assicurato.

**A richiesta della Società, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati:**

- a) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Assicurato;**
- b) a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.**

La Società si riserva, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.

Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui sopra, il Contraente sospende il pagamento del premio, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate; se l'invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale di cui all'art. 25, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; **invece se l'invalidità non viene riconosciuta, il Contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità aumentati degli interessi legali.**

#### **Articolo 24 - Pagamenti della Società**

Il pagamento del capitale assicurato verrà eseguito in un'unica soluzione alla data di riconoscimento dell'invalidità permanente.

Eseguito il pagamento del capitale assicurato la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.

#### **Articolo 25 - Collegio Arbitrale**

**Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, il Contraente ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione Generale della Società, la decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.**

**Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura.**

Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.).

**Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.**



---

## **Glossario**

---

### **Anno assicurativo**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

### **Capitale in caso di decesso**

Capitale assicurato liquidabile ai Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

### **Capitale in caso di invalidità permanente**

Capitale assicurato liquidabile in caso di riconosciuta invalidità permanente così come definita nelle Condizioni Contrattuali

### **Carenza**

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione sono limitate. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società corrisponderà la prestazione assicurata solo in casi particolari.

### **Caricamenti**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali, amministrativi e gestionali della Società.

### **Cessione, pegno e vincolo**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### **Compagnia**

Vedi "Società".

### **Conclusione del contratto**

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società.

### **Condizioni contrattuali (o di polizza)**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **Condizioni regolanti la copertura del rischio di invalidità permanente**

Insieme di clausole contrattuali che disciplinano la garanzia di invalidità permanente.

### **Condizioni regolanti le prestazioni assicurate complementari**

Insieme di clausole contrattuali che disciplinano le prestazioni complementari infortuni.

### **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

### **Contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

### **Contratto di assicurazione sulla vita**

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

### **Costi (o spese)**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

### **Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

### **Decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

### **Detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

### **Dichiarazioni precontrattuali**

Informazioni fornite dal Contraente e dall'Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente e/o l'Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

### **Diritti (o interessi) di frazionamento**

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

### **Diritto proprio (del beneficiario)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente.

### **Documento di polizza**

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

### **Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

### **Durata del pagamento dei premi**

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

### **Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

### **Esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità permanente o di perdita dell'autosufficienza**

In caso di invalidità permanente dell'Assicurato o di sua perdita dell'autosufficienza nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, esonero dalla prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

### **Estensione territoriale**

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

### **Età assicurativa (o computabile)**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

### **Fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: a) nota informativa; b) condizioni contrattuali; c) glossario; d) modulo di proposta.

### **Garanzia complementare infortuni**

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

**Garanzia principale**

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinare altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari o accessorie.

**Impignorabilità e insequestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**Impresa di assicurazione**

Vedi "Società".

**Indice di solvibilità**

Rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

**Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

**Intermediario**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

**Invalidità permanente**

Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

**IVASS**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Il 01.01.2013 l'IVASS è succeduta in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'IVASS.

**Liquidazione**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

**Malattia**

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato, non dipendente da infortunio.

**Nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**Pegno**

Vedi "cessione".

**Perfezionamento dell'assicurazione**

L'assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore ed ha efficacia, a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata di premio o del premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto stesso o dalle ore 24 del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza, se successivo.

**Periodo di copertura (o di efficacia)**

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

**Polizza caso morte**

Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Società si impegna al pagamento della prestazione assicurata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell'Assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento delle prestazioni sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell'Assicurato.

**Polizza collettiva**

Contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un Contraente persona Giuridica, quale ad esempio il datore di lavoro o un determinato Ente rappresentante una categoria professionale, nell'interesse di un gruppo di Assicurati, quali ad esempio i dipendenti dell'azienda o gli appartenenti alla categoria professionale stessa.

### **Polizza di puro rischio**

Categoria di contratti di assicurazione sulla vita caratterizzati da coperture finalizzate esclusivamente alla protezione da rischi attinenti alla vita dell'Assicurato quali il decesso, l'invalidità e la perdita dell'autosufficienza, che prevedono il pagamento delle prestazioni esclusivamente al verificarsi di tali eventi.

### **Premio annuo**

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

### **Premio complessivo (o lordo)**

Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

### **Premio di tariffa**

Somma del premio puro e dei caricamenti.

### **Premio puro**

Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte, di perdita dell'autosufficienza, di invalidità permanente o di sopravvivenza dell'Assicurato, nonché ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

### **Premio rateizzato o frazionato**

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

### **Premio unico**

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento del perfezionamento del contratto.

### **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

### **Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

### **Principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

### **Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, e dall'Assicurato con il quale essi manifestano alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

### **Questionario sanitario (o anamnestico)**

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

### **Quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento in contanti o con assegno bancario o circolare, costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

### **Recesso (o ripensamento)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

### **Reddito lordo complessivo**

Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal Contraente (redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria, ecc.).



### **Revoca**

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

### **Riattivazione**

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni contrattuali, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

### **Ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

### **Riduzione**

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

### **Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

### **Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

### **Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

### **Società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.

### **Sovrappremio**

Maggiorazione di premio richiesta dalla Società per le polizze di puro rischio nel caso in cui l'Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l'assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).

### **Tasso di premio**

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

### **Trasformazione**

Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Da luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

### **Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

### **Vincolo**

Vedi "cessione".

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA  
Agenzia

PROPOSTA N.

**"PER LORO monoannuale"  
ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE A PREMIO UNICO**Contraente Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Indirizzo

Codice fiscale

Socio/non socio

Assicurando Nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Indirizzo

Codice fiscale Età computabile \_\_\_\_\_Beneficiari caso  
morte

Codice Tariffa

**1** anno, automaticamente prorogabile di  
anno in anno, salvo disdetta del Contraente

Decorrenza polizza

Scadenza polizza

Capitale assicurato

Premio Unico

Frazionamento premi

Addizionale per frazionamento

Totale Premio Unico

Premio Totale frazionato (comprensivo di eventuali imposte)

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURANDO:**

L'Assicurando dichiara di NON aver sottoscritto altre polizze vita, temporanea caso morte o mista, con la nostra Società.

L'Assicurando dichiara di aver sottoscritto altre polizze vita, temporanea caso morte o mista, con la nostra Società per un capitale totale di €

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA  
 Agenzia

PROPOSTA N.

### QUESTIONARIO SANITARIO

1. Negli ultimi 5 anni è mai stato ricoverato in case di cura o ospedali per interventi chirurgici (ad esclusione di interventi di appendicectomia, adeno -tonsillectomia, erniotomia, meniscectomia, frattura degli arti, varici, chirurgia estetica, parto) ?	
2. Ha subito cure o accertamenti, anche in regime di day-hospital dai quali siano emerse una malattia cardiovascolare (es. ipertensione arteriosa, ipotensione arteriosa, cardiopatia, infarto, aterosclerosi, disturbi circolatori, ictus, ecc.) e/o malattia del fegato (es. epatopatia acuta o cronica, steatosi epatica, cirrosi, ecc.) e/o malattia polmonare (es. enfisema polmonare, fibrosi polmonare, edema polmonare, ecc.), malattia tumorale in genere, del sangue (anemia, emofilia, talassemia, ecc.) dell'apparato uro-genitale (infezioni urinarie, insufficienza renale, malattie della prostata, infezioni genitali), respiratorio (es. BPCO, asma, polmonite, ecc.) osteo-articolare (artrite, fibromialgia, osteoporosi, ernia discale, ecc.), digerente (esofagite, gastrite, morbo di Crohn, colite ulcerosa, ecc.) del sistema endocrino-metabolico (es. diabete, malattie della tiroide) e/o del sistema nervoso o della psiche (es. sclerosi multipla, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, ansia, depressione, demenza, sindrome maniaca-depressiva, ecc.), paralisi, AIDS o patologie ad esso correlate, lesioni degli organi vitali post traumatiche?	
3. Deve o dovrà sottoporsi a interventi chirurgici o accertamenti (esclusi esami di routine)?	
4. Dovrà assumere, assume o ha assunto farmaci negli ultimi 12 mesi in modo regolare e continuativo?	
5. Ha mai fatto o fa uso di sostanze stupefacenti ?	
6. Ha fatto uso regolare e continuativo, o ne fa attualmente, di sostanze alcoliche?	
7. Gode di pensione per malattia o invalidità o ne ha fatto richiesta?	
8. In base alla sua altezza, il suo peso è compreso tra i limiti min. e max. indicati nella tabella allegata?	

Legenda: **N** = No e **S** = Sì

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

Agenzia

PROPOSTA N.

### **ATTIVITÀ PROFESSIONALE**

<p>La sua attività professionale richiede contatto/uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo o rientra tra le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività artistica o circense</li> <li>• Attività di camionista/autotrasportatore, pilota e assistente di volo</li> <li>• Attività di fotografo, giornalista, reporter, cameraman</li> <li>• Attività di sicurezza personale e/o sicurezza-manutenzione di impianti</li> <li>• Attività di Sportivo professionista/istruttore/bagnino/guida</li> <li>• Attività in gallerie, pozzi miniere e simili</li> <li>• Attività in mare o subacquee</li> <li>• Attività svolte ad altezze superiori a 10 metri</li> <li>• Attività svolte anche all'estero</li> <li>• Appartenenza a Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Militari, Corpo Diplomatico ?</li> </ul>	
--	--

**La professione dichiarata è:**

### **ATTIVITÀ SPORTIVA**

<p>Pratica una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sport individuali:</b> caccia professionale, speleologia, tuffi non in piscina o da altezze elevate</li> <li>• <b>Sport aerei:</b> Volo, Deltaplano/Parapendio/ Paracadutismo/Mongolfiera</li> <li>• <b>Sport automobilistici/motociclistici:</b> corsa in salita/su circuito, raid, rally, go-kart, motocross, quad, speedway</li> <li>• <b>Sport da combattimento:</b> boxe, thai-boxe, kick boxing, wrestling</li> <li>• <b>Sport equestri:</b> equitazione/ippica</li> <li>• <b>Sport estremi:</b> bungee jumping, base jump, canyoning, mountain bike con gare, trial running, trekking o escursioni in alta montagna oltre i 4.000 metri di altitudine, immersioni/sub</li> <li>• <b>Sport di montagna e Invernali:</b> Alpinismo/Scalata su roccia, Bob/Motoslitta, Sci/Snowboard non a livello amatoriale o non in pista</li> <li>• <b>Sport nautici:</b> vela, catamarano, canoa estrema, corse di fuoribordo, gare di offshore, rafting</li> </ul>	
--	--

 Legenda: **N** = No e **S** = Sì

**Gli sport dichiarati dall'Assicurando sono:**

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA  
Agenzia

PROPOSTA N.

**TABELLA ALTEZZA / PESO**

Intervallo di altezza in cm	Intervallo di peso in kg
150 - 155	45 - 69
156 - 160	49 - 75
161 - 165	52 - 80
166 - 170	55 - 85
171 - 175	59 - 90
176 - 180	62 - 96
181 - 185	65 - 101
186 - 190	69 - 107
191 - 195	72 - 113
196 - 200	76 - 119
201 - 205	79 - 125
206 - 210	83 - 131
211 - 215	87 - 138

**NOTA BENE:**

**a)** In caso di risposta affermativa ad almeno una delle domande dalla n. **1** alla n. **7** e/o di risposta negativa alla n.**8**, la Società può richiedere l'invio del rapporto completo di visita medica (sull'apposito modello V.0040) e di allegare copia della documentazione sanitaria riguardante le patologie pregresse e/o attuali [cartelle cliniche, esiti di accertamenti strumentali, analisi di laboratorio (di data inferiore ai 6 mesi da quella di sottoscrizione della proposta) e/o visite specialistiche di controllo, medicinali assunti regolarmente]. La Società si riserva di richiedere in caso di necessità ulteriore documentazione sanitaria.

**b)** Per quanto riguarda l'ambito professionale e sportivo si tengano presenti le esclusioni e limitazioni delle garanzie previste dagli specifici articoli delle condizioni contrattuali per determinate attività. In deroga alle condizioni contrattuali, e a discrezione e valutazione della Società è possibile includere tali attività applicando sovrappremi specifici in ragione della valutazione del rischio preventivamente effettuata.

**AVVERTENZE:**

**a)** le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;

**b)** prima della sottoscrizione della proposta, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;

**c)** anche nei casi non espressamente previsti dalla Società, l'Assicurando può sottoporsi, a proprie spese, a visita medica ed a eventuali accertamenti presso il suo medico di fiducia per certificare il proprio stato di salute. Tale costo non è quindi preventivamente quantificabile.

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA  
Agenzia

PROPOSTA N.

Il/I Sottoscritto/i Contraente / Assicurando, dichiara / dichiarano ad ogni effetto di legge:

- che le informazioni e le risposte date nel presente documento, necessarie alla valutazione del rischio da parte della Società, sono veritiere ed esatte e di non aver taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza in relazione ai questionari che precedono, assumendo ogni responsabilità delle risposte stesse, anche se materialmente scritte da altri;
- di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possano averlo curato o visitato sia prima che dopo la sottoscrizione del questionario e il perfezionamento del contratto di assicurazione, nonché le altre persone o Enti alle quali il Beneficiario caso morte e/o la Società credessero in ogni tempo rivolgersi per informazioni e documentazione di carattere sanitario che lo riguardino, espressamente autorizzandoli ed invitandoli a rilasciare ogni relativa notizia e certificazione;
- di aver preso visione degli Specifici Articoli riguardanti le **Esclusioni e Limitazioni delle Garanzie, relative al contratto che verrà emesso in base alla presente proposta**, e di accettarle integralmente;
- di essere consapevole/i che l'accettazione della presente proposta spetta unicamente alla Società, la quale può applicare condizioni restrittive, oppure rinviare o rifiutare il rischio senza obbligo di indicare i motivi.

Il Contraente infine si impegna ad accettare il contratto.

**AVVERTENZA : la sottoscrizione della proposta non comporta il versamento del premio di perfezionamento e non attiva la garanzia.**

**Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha sempre facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata A/R con allegato l'originale della proposta.**

**Il Contraente può recedere inoltre dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, inviando comunicazione scritta alla Società con lettera raccomandata A/R con allegato l'originale di polizza ed eventuali appendici.**

#### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO CONSENTITE DALLA SOCIETÀ**

**I mezzi di pagamento del premio devono avere quale diretta beneficiaria la Società o l'Agente nella sua qualità di intermediario della Società stessa e sono: assegno postale, assegno bancario e assegno circolare non trasferibili, bonifico bancario, S.D.D. (Sepa Direct Debit), bollettino c/c postale, vaglia postale o similari, carte di credito o di debito. È tassativamente vietato il pagamento del premio in contanti, ai sensi della normativa diramata dall'Istituto di Vigilanza.**

Emessa il \_\_\_\_\_. In fede:

\_\_\_\_\_  
Contraente

\_\_\_\_\_  
Assicurando  
(se diverso dal Contraente)

\_\_\_\_\_  
Intermediario

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo composto dalla Nota Informativa ed. 05/2015, dalle Condizioni contrattuali ed. 05/2015, dal Glossario ed. 05/2015 e dal facsimile della Proposta di assicurazione ed. 05/2015 in osservanza delle disposizioni IVASS.**

\_\_\_\_\_  
Contraente